



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.89

OGGETTO: Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 13, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento", comma 2, lett. b). Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti".

Indirizzi operativi

L'anno **duemilaventidue** addì **tre** del mese di **novembre** alle ore **diciotto** e minuti **zero** in video conferenza , regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FONTANA PAOLO - Sindaco	Sì
2. MORO GIANLUCA - Vice Sindaco	Sì
3. PILI GIOVANNI - Assessore	Sì
4. FIGUS ANDREA - Assessore	Sì
5. PIRAS ROSANNA - Assessore	Sì
Totale Presenti: 5	
Totale Assenti: 0	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor dottor Roberto Sassu il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, la Regione Sardegna nell'articolo 13 della legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento", promuove misure di contrasto allo spopolamento e incentivi allo sviluppo imprenditoriale per favorire e sostenere lo sviluppo dei piccoli comuni.

Sulla base della suddetta legge, la Regione è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna, aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, tra gli altri, anche contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nel territorio oggetto di agevolazione;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 20/59 DEL 30.06.2022 nella quale vengono stabiliti gli indirizzi per la ripartizione delle risorse ai Comuni e per l'accesso ai contributi.

Visto l'allegato alla Deliberazione n. 20/59 del 30/06/2022 nel quale è specificato che, i comuni dovranno selezionare i beneficiari in base a criteri concorrenziali e non discriminatori indicati nei bandi che saranno predisposti dai medesimi in ragione delle necessità e caratteristiche del territorio di riferimento e tenendo conto degli indirizzi minimi di seguito riportati:

- il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;
- il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000;
- il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;
- il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
- il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;
- gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- l'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;
- il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;
- nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;
- i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;

- le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;
- tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;
- il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;
- al momento della pubblicazione del bando comunale l'atto di acquisto non deve essere stato stipulato;
- al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati.

Considerato che, sempre nel succitato allegato è indicato che, ciascun comune, nel proprio bando, può individuare i criteri prioritari non discriminatori in ragione delle necessità e caratteristiche del territorio di riferimento.

A tal proposito, l'Amministrazione intende indicare che venga data priorità a fattori che contribuiscano a contrastare lo spopolamento, ad ausiliare la creazione di nuovi nuclei familiari e, in secondo luogo, a migliorare il decoro urbano.

Il tutto, ovviamente cercando di privilegiare chi si trovi in condizioni di debolezza sociale e/o economica;

Vista la Determinazione della Direzione Generale dei lavori Pubblici – Servizio edilizia residenziale (SER) – Provvedimento 402439, con la quale si è provveduto ad impegnare le somme a favore dei comuni beneficiari l'importo complessivo di € 45.000.000,00 suddiviso nelle annualità 2022/2023/2024;

Preso atto che l'importo spettante per il Comune di Aritzo è pari a complessivi € 182.112,73 suddiviso nel modo seguente:

- Annualità 2022: € 60.704,24
- Annualità 2023: € 60.704,24
- Annualità 2024: € 60.704,24

Tenuto conto che, nelle indicazioni fornite dalla Regione Sardegna, nella nota informativa ai Comuni prot. 27658 del 14.07.2022, gli stessi devono provvedere alla pubblicazione del proprio bando entro tre mesi dalla comunicazione dell'impegno contabile, pertanto entro 29 novembre 2022;

Constatato che, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, non è richiesto il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato e neppure il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

Ravvisata la necessità di procedere;

Con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

1. Di dare atto che, quanto in premessa, è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare mandato al Servizio Tecnico ai fini della redazione del bando e dei suoi allegati;
3. Di indirizzare l'ufficio incaricato affinché, nella redazione del bando, venga data priorità a fattori che contribuiscano a contrastare lo spopolamento, ad ausiliare la creazione di nuovi nuclei familiari e, in secondo luogo, a migliorare il decoro urbano. Cercando di privilegiare chi si trovi in condizioni di debolezza sociale e/o economica;
4. Di considerare, vista la necessità di procedere, il presente atto immediatamente eseguibile.
5. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile con votazione unanime separata;

PARERI

(Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:

Sotto il Profilo TECNICO: **ININFLUENTE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Paolo Fontana)

Sotto il profilo CONTABILE: **ININFLUENTE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Giuseppina Olmi)

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
FONTANA PAOLO
PROT. N. 6490 DELL'8 NOVEMBRE 2022

Il Segretario Comunale
dottor Roberto Sassu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08.11.2022, come prescritto dall'art.124, 1° e 2° comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Aritzo , lì 08.11.2022

Il Responsabile della Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
- Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell'art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 , n.267.

Aritzo, lì _____

Il Segretario Comunale
dottor Roberto Sassu

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal al, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)
- Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Il Segretario Comunale
dottor Roberto Sassu